REALIZZAZIONE DELLA SECONDA UNIVERSITA' DI ROMA E ISTITUZIONE DELLE UNIVERSITA' STATALI DELLA TUSCIA E DI CASSINO

Art. 11

Attivazione del corso di laurea in scienze agrarie

Il corso di laurea in scienze agrarie di cui al numero 1) del precedente articolo 9 e' attivato a decorrere dall'anno accademico 1979-80, nell'ambito della facolta' di agraria, a condizione che siano coperti i posti relativi agli insegnamenti previsti dall'ordinamento universitario per il primo anno del corso di laurea medesimo. Le attribuzioni del consiglio di facolta' sono esercitate da un comitato ordinatore, costituito ai sensi del successivo articolo 26.

Versione in vigore dal 3 maggio 1979, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Realizzazione della seconda Universita' di Roma e istituzione delle Universita' statali della Tuscia e di Cassino
Estremi	Legge 3 aprile 1979, n. 122
Titolo	II — Università statale degli studi della tuscia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/realizzazione-della-seconda-universita-di-roma-e-istituzione-delle/art-11-attivazione-del-corso-di-laurea-in-scienze-agrarie

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it